



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Roma,

Alle Regioni e Province autonome

All'AGEA Coordinamento

Agli Organismi Pagatori

Alle Organizzazioni Professionali Agricole

e, p.c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità
animale e dei farmaci veterinari

Prot. DG PIUE n. 3635 dell'11 giugno 2015

Oggetto: Applicazione del decreto 1420 del 16 febbraio 2015 – pascolamento equidi

L'art. 2 del DM 26 febbraio 2015 disciplina le modalità di calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo che gli agricoltori devono assicurare nel caso in cui scelgano di adottare l'attività di pascolamento per soddisfare i requisiti relativi al mantenimento di una superficie agricola ed allo svolgimento di una attività agricola minima, ovvero nel caso in cui siano tenuti a svolgere l'attività di pascolamento ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014, così come chiarito con precedente lettera circolare dell'8 maggio u.s.

Com'è noto, il numero di UBA da prendere in considerazione è determinato sulla base degli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

Considerato che, attualmente, la BDN non individua gli equidi al pascolo, questa Amministrazione ha chiesto alla competente Direzione generale del Ministero della Salute di verificare la possibilità di implementare in BDN una apposita funzione che consenta di tracciare le movimentazioni degli equidi “verso” e “da” i pascoli, in analogia a quanto previsto per i bovini e gli ovi-caprini.

Al riguardo s'informa che il Ministero della Salute ha comunicato che tale funzione sarà operativa nel termine previsto di circa un mese, rappresentando tuttavia la possibilità che alcuni pascoli destinati agli equidi non siano registrati nel sistema della BDN, non essendone prevista l'obbligatorietà della registrazione informatizzata. Pertanto, gli agricoltori interessati, devono provvedere alla registrazione dei pascoli che intendano utilizzare e conservare da subito copia della documentazione attestante l'invio e il ritorno degli equidi dal pascolo, in maniera tale da poter registrare l'evento nel momento in cui la funzionalità informatica è disponibile in BDN.

f.to Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi